



Fatto e diritto

La “Società cooperativa artigiana di garanzia Alto Sangro” chiede la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, pubblicata il 3 marzo 2005, che ha rigettato l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Sulmona aveva respinto l’opposizione a due cartelle esattoriali (dell’importo, rispettivamente di £. 75.048.435 e di 9.692,70 euro) proposta dalla Società ricorrente nei confronti dell’INPS, della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps e della Gerit spa, concessionaria del servizio di riscossione per la provincia de L’Aquila.

L’INPS ha depositato un controricorso. La Gerit non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è articolato in due motivi.

Il primo motivo ripropone la posizione assunta con il secondo motivo di appello, il cui contenuto, secondo la società, sarebbe stato equivocado dalla Corte de L’Aquila, che non avrebbe pertanto centrato il problema sottopostole.

Il motivo è così rubricato: “insufficiente e omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, prospettato dalle parti – violazione e falsa applicazione dell’art. 24 decreto legislativo n. 46 del 1999”.

Si assume che nel motivo di appello si censurava la sentenza di primo grado “per non aver rilevato l’inammissibilità dell’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 cit. per mancata definizione del procedimento amministrativo”. Secondo l’appellante, poiché la cooperativa, ricevuta la notifica del verbale di accertamento n. 53 del 12 giugno 1998, aveva proposto ricorso alla sede territoriale dell’INPS, non si sarebbe potuto procedere alla iscrizione a ruolo prima della decisione sul ricorso. Al contrario l’Istituto ha provveduto alla iscrizione a ruolo in pendenza del procedimento amministrativo.

La Corte d’Appello non avrebbe colto la questione “confondendola con un inesistente richiamo alle prescrizioni che regolano l’opposizione ad ordinanza ingiunzione per

Ricorso n. 7951-2006
Udienza 23 settembre 2009

Pietro Curzio, *estensore*



irrogazione di sanzioni amministrative (legge 689/1981)” e omettendo così di motivare sullo specifico motivo di gravame.

La critica non è fondata. La sentenza si esprime specificamente sul problema postole, affermando che “la giurisprudenza della Cassazione è ferma nel senso che le vicissitudini dell’*iter* amministrativo non precludono comunque all’INPS di esercitare la facoltà di procedere alla iscrizione a ruolo dei crediti per contributi previdenziali”.

Non si è pertanto in presenza di una omissione o insufficienza di motivazione, ma di una motivazione stringata e tuttavia valida.

L’art. 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo...”.

Nell’ipotesi di accertamento effettuato dall’ufficio, si distinguono due situazioni. Il caso in cui l’accertamento sia impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria, nel quale l’iscrizione è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice, e quello del gravame amministrativo.

In questo secondo caso (che è quello che rileva nella controversia in esame) l’iscrizione è eseguita “dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’art. 25”.

L’art. 25 così dispone: “I contributi o premi dovuti ... sono iscritti in ruoli esecutivi, a pena di decadenza: b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Il secondo comma aggiunge. “Dopo l’iscrizione a ruolo, l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente”.



Pertanto, dalla lettura della norma si deduce che solo nel caso di ricorso giudiziario, si determina l'effetto inibitorio della iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si ha decadenza sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento giudiziario è divenuto definitivo.

Al contrario, nel caso di ricorso amministrativo, l'iscrizione deve comunque avvenire entro i termini di decadenza previsti dal primo comma dell'art. 25 e la pendenza di un procedimento amministrativo comporta solo una facoltà per l'ente che iscrive di sospendere la riscossione. Facoltà che deve essere esercitata con provvedimento "motivato" notificato al concessionario e al contribuente. Provvedimento che peraltro è revocabile qualora sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: "violazione e falsa applicazione dell'art. 2094, cc, in relazione all'art. 24 del d. lgs. 46/99 nonché di ogni norma e regola giurisprudenziale in materia di valutazione della prova – Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

Si assume che, nel valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2094, cc, la Corte avrebbe dato rilievo ad un dato quale il vaglio e controllo dell'attività lavorativa che è cosa diversa dal potere direttivo e disciplinare, mentre l'osservanza dell'orario di lavoro e la corresponsione di un compenso fisso sono compatibili con il lavoro autonomo. Si aggiunge che la sentenza omette di considerare alcuni documenti relativi alla attività di impresa del lavoratore Di Domenico, nonché una fattura per servizi di copisteria, i quali attesterebbero che le parti hanno inteso costituire un rapporto di natura autonoma.

Il motivo è formulato in modo generico e pone questioni attinenti al merito. Non specifica quali regole nella valutazione delle prove sarebbero state violate, limitandosi ad affermare che sarebbe stata violata "ogni norma e regola giurisprudenziale in materia di valutazione della prova". Allude a illogicità della motivazione, senza fornire alcun precisazione in proposito.

Ricorso n. 7951-2006
Udienza 23 settembre 2009

Pietro Curzio, *estensore*



Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, costituitosi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in ...^{13.000}... euro per spese e 3.000,00 euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, in favore dell'INPS.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2009.

Il consigliere estensore

Pietro Curzio

Il presidente

Guglielmo Sciarelli

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria
14 OTT. 2009



oggi

IL CANCELLIERE

RECEVUTO IN CANCELLERIA
14 OTT 2009

Ricorso n. 7951-2006
Udienza 23 settembre 2009

Pietro Curzio, estensore